



# ELEZIONI DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

*Circoscrizione consolare di* .....

---

## **ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEI SEGGI ELETTORALI**



## AVVERTENZE

*Le norme per lo svolgimento delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero (Comites) sono contenute nella legge 23 ottobre 2003, n° 286 e nel relativo regolamento di attuazione.*

*Per quanto non disciplinato dalla predetta normativa, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n° 361, e successive modificazioni.*

*L'innovazione più significativa apportata dalla legge sopra indicata consiste nell'introduzione della modalità del voto per corrispondenza anche per tali elezioni.*

*Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella Circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.*

*Ciascun seggio elettorale è competente per le buste contenenti le schede che il Comitato Elettorale Circoscrizionale ha ad esso assegnato.*

*I seggi elettorali sono chiamati a svolgere molteplici e delicati compiti che dovranno essere assolti con la massima attenzione per garantire la regolarità delle operazioni.*

*A tal fine sono state predisposte le unite istruzioni sulle quali si richiama l'attenzione di tutti i componenti dei seggi.*

*Per evitare errori od omissioni nella compilazione del verbale del seggio, si formulano i seguenti suggerimenti:*

- Ogni paragrafo del verbale deve essere compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni normative che di queste ne costituiscono il fondamento.*
- I dati numerici da riportare nel verbale devono essere trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi che dovranno servire al Comitato Elettorale Circoscrizionale per le operazioni di propria competenza.*
- Al momento della formazione dei plichi, gli atti ed i relativi allegati da inoltrare al Comitato Elettorale Circoscrizionale devono essere inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.*

*Si confida che, con l'ausilio delle presenti istruzioni, tutte le operazioni elettorali verranno disimpegnate con regolarità e speditezza, nel pieno rispetto della legge.*



## **CAPITOLO I**

### **IL SEGGIO ELETTORALE**

#### **1 – COMPOSIZIONE DEI SEGGI ELETTORALI**

Presso ogni circoscrizione consolare è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.

Ove una circoscrizione consolare abbia più di cinquemila elettori, tali elettori saranno ripartiti tra più seggi, ciascuno competente per lo scrutinio di una porzione di voti, evitando, in ogni caso, di assegnare ad un singolo seggio un numero di elettori inferiore a cento, al fine di evitare la riconoscibilità del voto.

Ad ogni seggio sarà fornito l'elenco generale di tutti gli elettori della circoscrizione consolare predisposto dal Ministero dell'Interno e l'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto dall'ufficio consolare.

Ciascun seggio elettorale è composto da un Presidente, da un segretario e da quattro scrutatori, di cui uno assume le funzioni di Vicepresidente, e dai rappresentanti di lista (art.19 della Legge 23 ottobre 2003, n° 286).

A norma dell'art. 66, secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n° 361, per la validità delle operazioni del seggio elettorale devono trovarsi sempre presenti almeno tre membri del seggio stesso, tra i quali il Presidente o il Vicepresidente.

Tale disposizione va opportunamente coordinata con quelle contenute negli artt. 22 e 23 del Regolamento.

In base a tali norme, allorché iniziano le operazioni di apertura dei plichi consegnati al seggio dal Comitato Elettorale Circostrizionale e fino alla chiusura dello scrutinio, è necessaria la contemporanea presenza del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario, ai quali i menzionati articoli attribuiscono specifiche competenze relative alle operazioni di scrutinio.

Ai Presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

#### **2 – IL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE**

Il Presidente del seggio è nominato dal Comitato Elettorale Circostrizionale almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, contestualmente alla costituzione dei seggi elettorali.

Nei casi di assenza o di impedimento che sopraggiungano dopo l'insediamento del seggio, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente del seggio elettorale compie tutte le operazioni coadiuvato dal Vicepresidente e dal segretario (art. 22, sesto comma, del Regolamento).

Il Presidente decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni del seggio e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengano presentati nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti (art. 66, primo comma, e art. 71, primo comma, del testo unico n° 361).

### 3 – IL VICEPRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE

Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dallo scrutatore a cui vengono affidate le funzioni di Vicepresidente, oltre che dal segretario.

Le funzioni di Vicepresidente vengono assunte dallo scrutatore più anziano (art. 19, secondo comma della Legge n° 286/2003).

Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento (art. 40, secondo comma, del testo unico n° 361). Durante lo scrutinio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto, la apre, **estrae la scheda e la consegna al Presidente.**

### 4 – GLI SCRUTATORI

Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal Comitato Elettorale Circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio (art.19, terzo comma della legge n° 286/2003).

Il Comitato Elettorale Circoscrizionale nomina gli scrutatori tra gli elettori designati dai presentatori delle liste ammesse con modalità tali da garantire, ove possibile, la partecipazione di tutte le liste (art. 21, secondo comma, del Regolamento).

Per ciascun seggio elettorale sono nominati quattro scrutatori (art. 21, terzo comma del Regolamento).

Quando uno scrutatore è assente all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente nomina scrutatore uno degli elettori (art. 19, quarto comma della Legge n° 286/2003).

Nel silenzio della legge, tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni inerenti la fase dello scrutinio, si deve ritenere che la composizione del seggio debba restare invariata rispetto a quella di inizio delle operazioni, anche se successivamente alla costituzione del seggio si siano presentate le persone che erano state designate alla carica di scrutatore e che sono state sostituite perché assenti.

Se peraltro nel corso delle operazioni manchino, per sopravvenuto impedimento, alcuni di coloro che abbiano svolto le funzioni di scrutatore per l'assenza dei designati, e se invece siano presenti questi ultimi, può ammettersi che questi assumano l'incarico senza dover procedere a surrogazioni con persone diverse.

Eventualmente, se neppure costoro si trovino presenti, il Presidente o in sua assenza il Vicepresidente provvederà a sostituire gli scrutatori assenti con le modalità sopra illustrate.

Gli scrutatori **collaborano nelle operazioni di scrutinio e danno parere al Presidente del seggio** nei casi indicati dalla legge oppure su sua richiesta.

Il parere degli scrutatori deve essere sentito obbligatoriamente quando si tratti di decidere sopra i reclami, anche orali, quando sia necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati intorno alle operazioni del seggio, quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati (art. 66, primo comma, e art. 71, primo comma, del Testo Unico n° 361).

## **5 – IL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE**

Il segretario è scelto, prima dell'insediamento del seggio, dal Presidente (art. 19, secondo comma, della Legge n° 286/2003).

Il segretario coadiuva il Presidente in tutte le operazioni del seggio.

In particolare egli enuncia a voce alta i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato nelle relative tabelle di scrutinio, registrandole insieme con gli scrutatori, pone le schede scrutinate in apposita cassetta, provvede alla compilazione del verbale, alla raccolta degli atti da allegare al verbale e coadiuva il Presidente nella confezione dei plichi di cui all'art. 24, terzo comma del Regolamento).

Le attività svolte dai seggi costituiscono la base di tutto il procedimento elettorale, per cui è assolutamente necessario che di tutte le operazioni compiute venga effettuata una fedele e precisa verbalizzazione.

Per tali delicati adempimenti è stata predisposta un'apposita modulistica che agevolerà il lavoro dei Presidenti e dei segretari dei seggi.

Nel compilare il verbale – che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio e dei rappresentanti di lista – è necessario curare l'esattezza e la completezza dei vari dati, annotando dettagliatamente tutte le proteste ed i reclami che dovessero essere presentati nel corso delle operazioni.

## **6 – I RAPPRESENTANTI DI LISTA**

I presentatori delle liste possono designare due propri rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, presso ciascun seggio elettorale.

Le designazioni devono essere presentate al Comitato Elettorale Circostrizionale entro il quindicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni (art. 21, primo comma, del Regolamento).

I rappresentanti di lista presso i seggi hanno le seguenti facoltà:

- hanno diritto di assistere a tutte le operazioni del seggio, sedendo al tavolo del seggio stesso o in prossimità, ma sempre in un luogo che consenta loro di seguire le operazioni (art. 26, primo comma, del Testo Unico n° 361);
- possono far inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni (art. 26, primo comma, del Testo Unico n° 361);
- possono apporre la loro firma nel verbale e sui plichi contenenti gli atti dello scrutinio (articoli 67, 72, terzo comma, 74, primo comma, e 75, primo comma, del Testo Unico n° 361).



## CAPITOLO II

### ATTIVITA' PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

#### 7 – CONSEGNA AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE DEGLI OGGETTI E DEGLI ATTI OCCORRENTI PER LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Il Presidente del seggio, prima dell'insediamento del seggio elettorale, ha l'obbligo di ricevere in consegna, nei locali ove è ubicato il seggio, dal Presidente del Comitato Elettorale Circoscrizionale o da un suo delegato, gli oggetti e le carte tra i quali si segnalano in particolare :

- 1) gli atti relativi alla designazione presso il seggio dei rappresentanti di lista;
- 2) una copia autenticata – dal Presidente del Comitato Elettorale Circoscrizionale – dell'elenco degli elettori della circoscrizione consolare;
- 3) copia dell'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto dall'ufficio consolare;
- 4) i plichi con la busta contenente la scheda con l'espressione del voto degli elettori;
- 5) una lista recante l'indicazione del numero di buste contenenti schede consegnate al seggio;
- 6) estratto del verbale di nomina degli scrutatori;
- 7) le urne nelle quali dovranno essere inserite le buste recanti le schede votate;
- 8) le scatole destinate a contenere le schede scrutinate;
- 9) il pacco contenente le pubblicazioni e gli stampati necessari per le operazioni di scrutinio;
- 10) il pacco con il materiale di cancelleria occorrente per le esigenze del seggio.

Della consegna del predetto materiale dovrà redigersi apposito verbale in due esemplari, uno dei quali sarà trattenuto dal Presidente del seggio mentre l'altro sarà consegnato al Presidente del Comitato Elettorale Circoscrizionale.

#### 8 – COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

Il giorno successivo alla data stabilita per le votazioni, nell'ora determinata dal Comitato Elettorale Circoscrizionale, il Presidente costituisce il seggio chiamando a farne parte, in base al verbale di nomina, gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.

Il Presidente sceglie quindi il segretario del seggio ed affida le funzioni di Vicepresidente al più anziano tra gli scrutatori (art. 19, secondo comma della Legge n° 286/2003).

Se gli scrutatori non siano presenti, il Presidente li sostituisce nel modo indicato nel paragrafo 4.

Come indicato nel paragrafo 1, **per la validità delle operazioni del seggio è necessaria sempre la presenza del Presidente, del Vicepresidente e del segretario.**

Alla luce di quanto esposto, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori e nell'impossibilità da parte del Presidente di procedere alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 19, quarto comma della Legge n° 286/2003, poiché non sono presenti elettori a cui poter affidare l'incarico di scrutatore, il seggio dovrà essere costituito ed iniziare le sue operazio-

ni quando sono presenti, oltre al Presidente, almeno due componenti in grado di svolgere le funzioni di Vicepresidente e di segretario.

Il Presidente dovrà procedere, appena possibile, ad integrare il seggio ammettendo gli scrutatori qualora si presentino prima di essere stati sostituiti o sostituendoli con le modalità del predetto art. 19.

#### **9 – AMMISSIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA PRESSO IL SEGGIO**

Il Presidente chiama ad assistere alle operazioni del seggio i rappresentanti di lista sulla base delle designazioni di cui al paragrafo 7, n° 1, dopo aver accertato la loro identità.

Poiché la presenza dei rappresentanti non è necessaria per la validità delle operazioni, si ritiene che essi possano presentarsi anche dopo che il seggio si sia costituito o durante le operazioni stesse: in tal caso dovrà farsene menzione nel verbale.

#### **10 – PERSONE CHE POSSONO ENTRARE NELLA SALA DEL SEGGIO ELETTORALE**

Alle operazioni di scrutinio possono assistere, oltre ai rappresentanti di lista, anche gli elettori della circoscrizione consolare.

#### **11 – RICOGNIZIONE, DA PARTE DEL PRESIDENTE, DELL'ARREDAMENTO DELLA SALA PRESSO CUI E' COSTITUITO IL SEGGIO E DEL MATERIALE OCCORRENTE PER LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

Subito dopo la costituzione del seggio, il Presidente deve compiere una ricognizione dell'arredamento della sala ove è allestito il seggio per eliminare eventuali deficienze che dovesse riscontrare.

In particolare egli accerta che :

- il seggio è dotato di tutto il materiale occorrente per le operazioni di scrutinio;
- la sala è illuminata in maniera sufficiente;
- è stato predisposto un tavolo per le operazioni del seggio;
- sul tavolo si trovano:
  - 1) un'urna nella quale dovranno essere inserite le buste recanti le schede votate;
  - 2) la scatola che dovrà contenere le schede votate.

### **CAPITOLO III**

## **OPERAZIONI DI RISCONTRO DA COMPIERE PRIMA DELLO SCRUTINIO**

### **12 – ACCERTAMENTI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

Prima di procedere allo scrutinio dei voti, il Presidente del seggio compie le seguenti operazioni che vengono annotate nel verbale :

- a) accerta che l'urna da utilizzare per le operazioni di scrutinio sia vuota e provvede a sigillarla con nastro adesivo;
- b) verifica che siano stati consegnati al seggio dal Comitato Elettorale Circoscrizionale:
  - copia autentica dell'elenco degli elettori della circoscrizione consolare;
  - copia autentica dell'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto dall'ufficio consolare;
  - la lista recante il numero dei plichi e delle buste esterne consegnate al seggio;
- c) verifica inoltre il numero complessivo degli elettori della circoscrizione consolare (che è dato dal numero degli elettori compreso nell'elenco del Ministero dell'Interno più il numero degli elettori ammessi al voto dall'ufficio consolare) e lo annota nel verbale.
- d) accerta che il numero delle buste esterne ricevute corrisponda al numero delle buste indicato nella lista ricevuta dal Comitato Elettorale Circoscrizionale, contando materialmente il numero delle buste esterne assegnate al seggio;
- e) accerta contestualmente se le buste ricevute provengono da un'unica circoscrizione consolare.

### **13 – APERTURA DELLE BUSTE ESTERNE DI CIASCUN ELETTORE**

Effettuato il riscontro delle buste esterne pervenute e la corrispondenza dei dati riportati nella relativa lista pervenuta dal Comitato Elettorale Circoscrizionale, il Presidente provvede ad aprire le medesime buste sigillate e consegnate al seggio contestualmente verificando una serie di dati, nell'ordine indicato dall'art. 22, sesto comma del Regolamento, volti ad accertare che dal contenuto delle buste non si evincano elementi che determinino l'annullamento della scheda votata.

In particolare egli accerta:

- che nella busta sia contenuto il tagliando del certificato elettorale (o il certificato elettorale stesso) di un solo elettore;
- che il tagliando incluso nella busta appartenga ad un elettore incluso nell'elenco degli elettori predisposto dal Ministero dell'Interno ovvero sia stato inserito nell'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto dall'ufficio consolare;
- che vi sia contenuta anche la busta interna contenente la scheda votata.

Di volta in volta uno scrutatore, fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 14, procederà a spuntare la posizione dell'elettore dal relativo elenco apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore. Tale riscontro è necessario per accertare che il voto provenga da un soggetto titolare del diritto di elettorato attivo per quella consultazione elettorale e in quanto iscritto nel relativo elenco di elettori o nell'elenco aggiunto;

- accerta la perfetta integrità e chiusura della busta contenente la scheda con il voto;
- accerta inoltre che la busta non rechi alcun segno di riconoscimento.

Solo nel caso in cui i riscontri di cui sopra siano tutti favorevoli, la busta contenente la scheda verrà inclusa nell'apposita urna sigillata per il successivo scrutinio.

Si sottolinea, comunque, che ai sensi dell'art. 22, sesto comma, lettera c), n° 4, ultimo periodo del Regolamento, non si procede ad annullare le schede se il tagliando elettorale non è stato staccato dal certificato elettorale ma è incluso nella busta esterna, ovvero nel caso in cui viene incluso nella busta esterna il certificato elettorale privo del tagliando.

#### **14 – CASI DI ANNULLAMENTO DELLE SCHEDE SENZA PROCEDERE ALLA SUCCESSIVA FASE DI SCRUTINIO EX ART. 22, SESTO COMMA, LETTERA C), N° 4**

Le schede vengono annullate senza procedere allo scrutinio quando nella busta esterna:

- sono contenuti più tagliandi del certificato elettorale o più certificati elettorali;
- è contenuto il tagliando di un elettore che dal riscontro con l'elenco degli elettori o dell'elenco aggiunto risulta che abbia già votato;
- è contenuto il tagliando relativo ad un elettore che risulti non appartenente alla circoscrizione elettorale;
- la busta contenente la scheda risulta aperta, lacerata o reca segni di riconoscimento;
- è contenuta la scheda – insieme al tagliando o al certificato elettorale – non inclusa nell'apposita busta piccola;
- non contiene alcun tagliando o certificato elettorale: in tal caso manca la prova della legittimazione al voto.

Nei suddetti casi di annullamento di schede senza procedere allo scrutinio, il Presidente provvederà ad aprire la busta piccola esclusivamente per verificare, ai fini del calcolo della partecipazione al voto, il numero delle schede ivi contenute, che devono comunque rimanere chiuse, prendendone nota nel verbale ed assicurandosi che nessuno prenda visione della parte interna delle schede stesse.

Appena compiuta tale operazione il Presidente richiude la busta stessa, la vidima assieme a due scrutatori e la sigilla.

Inoltre, il Presidente è tenuto a separare, accantonandoli, i tagliandi dei certificati elettorali dalle buste contenenti le schede annullate, dando atto nel verbale del numero complessivo dei tagliandi stessi.

Analogamente farà risultare dal verbale il numero dei tagliandi relativi alle schede valide indicando il numero complessivo.

Per quanto riguarda le schede annullate senza procedere allo scrutinio si sottolinea che non potrà procedersi immediatamente a spuntare la posizione dell'elettore dal relativo elenco di elettori, come previsto nel precedente paragra-

fo 13; infatti, ai sensi dell'articolo 22, settimo comma, del Regolamento, solo dopo la conclusione di questa fase di operazioni preliminari allo scrutinio uno dei componenti del seggio dovrà procedere, congiuntamente per tutti i relativi elettori, ad apporre la propria firma sull'elenco degli elettori in corrispondenza del numero di tagliando cui si riferisce la scheda annullata; subito dopo i tagliandi dovranno essere confusi con quelli relativi alle schede valide.

## **15 – RIPARTIZIONE DEI COMPITI TRA I COMPONENTI DEL SEGGIO PER LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

Completate le operazioni descritte nei paragrafi precedenti, il Presidente definisce i compiti che ciascun componente del seggio dovrà svolgere nella fase di spoglio delle schede, avuto riguardo alle disposizioni dettate in proposito dall'art. 23 del Regolamento, in base al quale :

**– il Vicepresidente:**

estrae successivamente dall'urna ciascuna busta contenente la scheda votata;

apre la busta;

**– il Presidente:**

appone la propria firma sul retro della scheda;

consegna la scheda al segretario;

**– il Segretario:**

enuncia ad alta voce il voto espresso;

ne prende nota nella tabella di scrutinio;

ripone la scheda nell'apposita cassetta;

procede a verbalizzare tutte le attività svolte.

Stante la molteplicità e la complessità delle attività assegnate al segretario, il Presidente attribuisce agli scrutatori il compito di coadiuvare il segretario nelle attività allo stesso demandate dalla legge.

A norma dell'art. 66, secondo comma, del Testo Unico n° 361 e degli artt. 22 e 23 del Regolamento, per effettuare lo spoglio delle schede è necessaria la presenza contemporanea del Presidente, del Vicepresidente e del segretario (ved. paragrafo 1).

Peraltro, al fine di assicurare la piena funzionalità del seggio è necessario che siano sempre presenti in tale fase anche gli altri componenti del seggio, aventi il compito di coadiuvare in particolare il segretario.



## **CAPITOLO IV**

### **TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

#### **16 – TERMINI DI INIZIO E DI CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

Le operazioni di scrutinio del seggio debbono aver inizio il giorno successivo alla data stabilita per le votazioni, nell'ora fissata dal Comitato Elettorale Circoscrizionale e devono svolgersi senza alcuna interruzione per essere ultimate entro il termine pure stabilito dal Comitato Elettorale Circoscrizionale.

#### **17 - SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO EVENTUALMENTE NON COMPLETATE**

Se per causa di forza maggiore il seggio non possa ultimare lo scrutinio nel termine prescritto, il Presidente deve sospenderlo (art. 73, secondo comma, del Testo Unico n° 361) e compiere le operazioni di seguito descritte.

Al fine di permettere al Comitato Elettorale Circoscrizionale di completare le operazioni di scrutinio eventualmente non compiute dai seggi, utilizzando le stesse tabelle di scrutinio usate dai seggi, si raccomanda di registrare con un segno più marcato o con matita colorata l'ultimo voto spogliato.

Il Presidente del seggio deve procedere alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate, nonché della scatola nella quale sono riposte le schede spogliate.

Sull'urna e sulla scatola deve essere apposto il numero che contraddistingue il seggio.

Sull'urna deve essere apposta anche la scritta: "SCHEDE NON SPOGLIATE".

Il Presidente, quindi, suddivide le schede scrutinate in tre buste contenenti rispettivamente le schede valide, quelle contestate e quelle nulle.

Le tre buste vengono poi chiuse in un unico plico con la scritta "SCHEDE GIÀ SCRUTINATE".

A tutti i plichi è apposta l'indicazione del seggio, la firma del Presidente e di almeno due scrutatori e la scritta esterna "OPERAZIONI NON ULTIME".

Il Presidente, prima di chiudere il verbale, attesta nel medesimo i risultati delle operazioni di scrutinio compiute.

Il verbale, l'urna, la scatola ed il plico saranno recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal Presidente al Comitato Elettorale Circoscrizionale.



## CAPITOLO V OPERAZIONI DI SCRUTINIO

### 18 – SPOGLIO E REGISTRAZIONE DEI VOTI

Il Presidente, prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, dovrà agitare, senza aprirla, l'urna contenente le buste affinché le stesse possano mescolarsi.

Dopo di che il Presidente collocherà nuovamente l'urna sul tavolo, l'aprirà e procederà alle operazioni di spoglio.

Per il procedimento di spoglio si osservano le norme dell'art.23 del Regolamento e, in quanto non diversamente stabilito da tale articolo, quelle di cui all'art. 68 del Testo Unico n° 361 e successive modificazioni.

Il Vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste recanti la scheda votata e la apre.

Il Presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di essa e quindi la consegna al segretario.

Il segretario enuncia a voce alta i voti espressi e ne prende nota nella tabella di scrutinio; pone quindi le schede votate nell'apposita cassetta.

Come già precisato nel paragrafo 15, il Presidente attribuisce agli scrutatori il compito di coadiuvare il segretario nelle attività allo stesso demandate dalla legge.

**È vietato estrarre dall'urna una busta se la scheda contenuta in quella precedentemente estratta non sia posta nell'apposita cassetta.**

**Si richiama la particolare attenzione del Presidente del seggio sull'art. 68, comma 6, del Testo Unico n° 361 e successive modificazioni, a norma del quale le schede possono essere toccate solo dai componenti del seggio.**

Per agevolare i compiti del seggio nella verbalizzazione dei risultati delle operazioni di spoglio, nel verbale è stato riportato un gruppo di paragrafi che riflette l'ordine di dette operazioni.

### 19 – CASI DI NULLITÀ - SCHEDE BIANCHE

Per quanto concerne la valutazione dei voti, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sull'art. 69 del Testo Unico n° 361, il quale stabilisce che la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore.

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi due diverse specie di nullità:

- 1) la nullità del voto;
- 2) la nullità della scheda.

**1) Nullità del voto.** – Si ha nullità del voto quando la scheda, pur essendo votata in maniera da non lasciare dubbi sull'intenzione dell'elettore, presenti irregolarità tali da rendere l'espressione del voto nulla o, quanto meno, soggetta a contestazione.

I casi di nullità derivano dall'art. 18, secondo comma della Legge n° 286/2003, in base al quale il voto è nullo quando è contenuto in schede che :

- a) non siano quelle prescritte dall'art. 17, primo comma, del Regolamento;
- b) presentino segni di riconoscimento dell'identità dell'elettore.

Inoltre, il voto è nullo quando sia stato espresso non con penna di colore nero o blu (art. 18 primo comma del Regolamento).

**I segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore; sono, quindi, esclusi i segni tipografici o di altro genere.**

**2) Nullità della scheda.** – Si ha, anzitutto, la nullità della scheda negli identici due casi indicati nelle lettere a) e b) del numero 1, quando non può parlarsi di nullità del voto dato che la scheda non contiene alcuna espressione del voto.

Si ha inoltre **nullità** della scheda quando non sia possibile individuare la lista prescelta dall'elettore.

Si considerano **bianche** le schede che siano regolari per ogni altro verso ma che non portino alcuna espressione del voto né segni o tracce di scrittura.

Del numero delle schede nulle, delle schede **bianche**, dei voti nulli deve essere preso nota nel corrispondente paragrafo del verbale.

I voti nulli, le schede nulle, e le schede bianche devono essere registrati separatamente nelle tabelle di scrutinio della sezione, negli appositi prospetti.

Le schede nulle, le schede bianche, le schede contenenti voti nulli debbono essere di volta in volta vidimate dal Presidente e da almeno due scrutatori ed incluse nelle apposite buste, come indicato nel successivo paragrafo 25, per essere allegate al verbale.

## 20 – VOTI DI PREFERENZA NULLI

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi casi in cui, sebbene sia ritenuta valida la scheda agli effetti del voto di lista, sono invece considerati nulli i relativi voti di preferenza.

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento, sono considerati nulli i seguenti voti di preferenza perché contenuti in schede nelle quali :

- a) la preferenza è stata espressa in eccedenza al numero stabilito per la circoscrizione: resta ferma in questo caso la validità dei primi voti di preferenza;
- b) la preferenza è stata espressa in modo da creare confusione od incertezza sul candidato a cui favore è stato effettivamente dato il voto;
- c) la preferenza è stata espressa per i candidati compresi in una lista avente contrassegno diverso da quello per cui l'elettore ha votato.

## 21 – VOTI CONTESTATI

Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda per quanto concerne il voto in essa contenuto

*Anche con riguardo a tali voti - tenuto conto del principio sancito dall'art. 69 del Testo Unico n° 361, secondo il quale la validità dei voti deve essere ammessa ogniqualvolta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore, ed in considerazione del fatto che le cause di nullità sono state ben delimitate dall'art. 18 della Legge n° 286/2003 e dall'art. 18 del Regolamento, si ritiene che le contestazioni debbono ridursi a pochi casi.*

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide il Presidente del seggio, sentiti gli scrutatori (art. 71, primo comma, n° 2, del Testo Unico n° 361): è rimesso, quindi, alla capacità ed alla sagacia del Presidente il compito di ridimensionare ogni eventuale tentativo, da parte di chiunque, di sollevare incidenti o contestazioni senza fondato motivo per turbare l'andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non è per lui vincolante.

I voti contestati devono essere indicati nel verbale distintamente per i voti di lista e per i voti di preferenza, raggruppandoli a seconda dei motivi di contestazione.

Nel verbale debbono essere riportate anche le decisioni del Presidente indicando, per ciascuna lista e per ciascun candidato, i voti assegnati e quelli non assegnati.

I voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono ripresi in esame dal Comitato Elettorale Circoscrizionale che decide sull'assegnazione o meno dei voti stessi.

Le schede corrispondenti a voti contestati debbono essere immediatamente vidimate dal Presidente e da almeno due scrutatori, raggruppate a seconda dei motivi di contestazione ed incluse, quelle contenenti voti assegnati, nella Busta n° 2 e quelle contenenti voti provvisoriamente non assegnati, nella Busta n° 3.

## 22 – OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLO SCRUTINIO

Ultimato lo scrutinio, cioè dopo che nell'urna non sia rimasta alcuna busta da estrarre, il Presidente del seggio toglie dalla scatola e conta tutte le schede scrutinate, indicando nel verbale il loro numero complessivo, che deve corrispondere al numero dei votanti nonché al numero dei voti validi e dei voti contestati ed assegnati riportati complessivamente dalle liste, sommati al numero delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti di lista nulli e voti di lista contestati e provvisoriamente non assegnati e verifica se il totale di tutte queste schede corrisponda a quello che risulta dalle tabelle di scrutinio.

Al totale delle schede scrutinate, il Presidente somma il totale delle schede annullate senza procedere allo scrutinio, di cui al paragrafo 14, formando così il totale complessivo delle schede pervenute, che costituisce il numero dei votanti del seggio.

Di tutte le predette operazioni viene fatta menzione nel verbale del seggio.

### **23 – RISULTATO DELLO SCRUTINIO**

Ultimate le operazioni descritte nei paragrafi precedenti, il Presidente del seggio dichiara il risultato dello scrutinio nel modo seguente, facendone espressa attestazione e certificazione nel verbale :

- 1) attesta per ciascuna lista i voti contestati ed assegnati o provvisoriamente non assegnati;
- 2) attesta il totale dei voti riportati da ciascuna lista, compresi i voti contestati e assegnati;
- 3) attesta per ciascun candidato i voti di preferenza contestati ed assegnati o provvisoriamente non assegnati;
- 4) attesta, infine, il numero dei voti di preferenza riportati dai singoli candidati, compresi i voti contestati e assegnati.

### **24 – EVENTUALI PROTESTE E RECLAMI**

Nel corso delle operazioni del seggio potrebbero essere presentati eventuali proteste e reclami, anche orali.

Come già evidenziato al paragrafo 2 del Capitolo I, il Presidente, dopo aver acquisito in merito il parere degli scrutatori, si pronuncerà su tali proteste e reclami evidenziando nel verbale ogni circostanza che dovesse verificarsi e la relativa decisione.

Analogamente dovrà essere fatta menzione nel verbale di eventuali difficoltà e incidenti durante le operazioni elettorali.

Le carte relative ai reclami e alle proteste devono essere firmate dal Presidente e da almeno due scrutatori e saranno allegate al verbale.

### **25 – CHIUSURA DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO.**

#### **FORMAZIONE DEI PLICHI CONTENENTI IL VERBALE E GLI ATTI DELLO SCRUTINIO**

Terminate le operazioni relative allo scrutinio di cui ai paragrafi precedenti, il Presidente chiude il verbale e forma i plichi per inviare al Comitato Elettorale Circoscrizionale gli atti e i documenti della votazione e dello scrutinio.

Pertanto:

- include il verbale con allegati i prospetti di scrutinio nella **Busta n° 1**, portante l'indicazione del seggio, e le firme del Presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti di lista che ne facciano richiesta;
- include nella **Busta n° 2** le schede corrispondenti a voti contestati e assegnati e le carte relative;
- include nella **Busta n° 3** le schede corrispondenti a voti contestati e provvisoriamente non assegnati e le carte relative;
- include nella **Busta n° 4** le schede valide;
- include nella **Busta n° 5** le schede bianche, le schede nulle e i voti di lista dichiarati nulli;

– include nella **Busta n° 6** l'elenco degli elettori della circoscrizione e l'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto dagli uffici consolari;

– raccoglie nella **Busta n° 7** le schede annullate senza procedere allo scrutinio del voto, di cui al paragrafo 14;

– raccoglie nella **Busta n° 8** i tagliandi dei certificati elettorali.

Le Buste n° 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 devono essere incluse nella **Busta n° 1** che viene sigillata e deve recare all'esterno l'indicazione del seggio e la firma del Presidente e di almeno due scrutatori.

Al termine delle operazioni, plichi sopra indicati devono essere recapitati dal Presidente del seggio al Presidente del Comitato Elettorale Circoscrizionale.

## **26 – CONFEZIONE DEL PLICO CON IL MATERIALE DA RESTITUIRE**

Il materiale che risulta avanzato al termine delle operazioni (stampati, pubblicazioni, oggetti di cancelleria, ecc.) viene posto, a cura del Presidente e del segretario del seggio, in un'apposita Busta che sarà recapitata dal Presidente del seggio al Presidente del Comitato Elettorale Circoscrizionale, unitamente ai plichi di cui al paragrafo precedente.





